

DIOCESI DI NOTO

Statuto delle Comunità di Parrocchie

Art. 1 *Definizione di Comunità di parrocchie*

Per comunità di parrocchie si intende l'unione di due o più parrocchie limitrofe di uno stesso Vicariato che, pur mantenendo la loro identità di Comunità cristiane affidate ognuna ad un parroco come pastore proprio, attuano una reciproca collaborazione in vista di una pastorale sinergica e di una comunione più visibile.

“Sono parrocchie con la propria identità, ma unite, “in-rete”, che vivono e si aiutano, operano pastoralmente “insieme”, “in sinergia” come fossero una sola Comunità. *Sono più parrocchie in un'unica comunità, “una comunità di parrocchie”* (Cfr. Mons. Antonio Staglianò, 2^a Lettera ai Presbiteri, *Se avrete amore... sapranno*, 2010, p. 24).

Le Comunità di Parrocchie, suggerite nella loro costituzione dai sacerdoti del Vicariato di appartenenza, sono erette dal Vescovo con suo Decreto.

Art. 2 *Principi e finalità*

- § 1 La Comunità di parrocchie è una modalità per la riscoperta del volto di una Chiesa conciliare che accoglie pienamente, nella comunione e nella corresponsabilità, il mandato missionario del Signore (Cfr. Mons. Antonio Staglianò, 3^a Lettera ai Presbiteri, *Come le corde alla cetra*, 2010, p. 13).
- § 2 La Comunità di parrocchie è finalizzata alla valorizzazione di ogni ministero e carisma di ciascun membro del Popolo di Dio e perché il laicato assuma sempre più un ruolo di corresponsabilità nelle varie attività pastorali.
- § 3 La Comunità di parrocchie, proponendo una “pastorale integrata”, valorizza le diverse risorse per la crescita della comunione missionaria.
- § 4 Gli obiettivi delle Comunità di parrocchie saranno elaborati tenendo conto:
 - del Piano Pastorale diocesano;
 - delle indicazioni del Coordinamento Pastorale Vicariale.
- § 5 Ogni Comunità di parrocchie abbia un Itinerario pastorale in sintonia con il Piano Pastorale Diocesano e il Coordinamento Pastorale vicariale.

Art. 3 *Costituzione, identità e compiti delle Comunità di Parrocchie*

- § 1 In ogni Vicariato sono costituite le Comunità di Parrocchie secondo il criterio dell'omogeneità e dell'identità territoriale.
- § 2 La costituzione delle Comunità di parrocchie non sopprime:
 - la figura giuridica della Parrocchia, che mantiene la sua peculiare identità;
 - la responsabilità pastorale attribuita ai parroci nella propria Parrocchia;
 - l'autonomia amministrativa di ogni singola Parrocchia.

- § 3 Ogni Parrocchia mantiene la propria iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. I parroci, oltre alla responsabilità pastorale, in qualità di legali rappresentanti, cureranno la direzione e i negozi giuridici delle loro rispettive Parrocchie. L'amministrazione economica, i registri e l'archivio parrocchiale sono opportunamente curate dalle singole parrocchie, nei modi previsti dal CDC e dal diritto particolare.
- § 4 Ogni Parrocchia mantiene la sua dimensione domestica: celebrazione di battesimi, cresime, prime comunioni, matrimoni, funerali, la catechesi per l'iniziazione cristiana, l'organizzazione delle feste patronali ecc. (a meno che, di comune accordo, non si scelgano forme di turnazioni o alternanze comuni specie per l'amministrazione dei sacramenti). Tuttavia i parroci, specie di realtà territoriali piccole, sentiti i rispettivi Consigli Pastoral Parrocchiali, potranno stabilire se unificare le Commissioni Liturgia, Catechesi, Caritas, Giovani, Famiglia e Aggregazioni Laicali.
- § 5 È compito delle Comunità di parrocchie attuare una «pastorale integrata capace di attivare in feconde sinergie tutte le risorse disponibili» individuando percorsi comuni di catechesi e di evangelizzazione, in particolare in occasione delle feste religiose e delle espressioni della pietà popolare, formazione permanente degli operatori pastorali, esercizi spirituali, Lectio divina, preparazione ai sacramenti del battesimo e del matrimonio, forme di condivisione in favore dei poveri e di presenza nel territorio.
- § 6 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici rimangono in vigore nelle singole Parrocchie secondo i vigenti Statuti.

Art. 4 Il Coordinamento

- § 1 Il coordinamento pastorale di una Comunità di parrocchie è affidato ad una équipe di cui fanno parte:
- a) i Parroci, i Vicari parrocchiali e i Diaconi;
 - b) i Segretari dei Consigli Pastoral Parrocchiali;
 - d) un laico per ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale;
 - e) in presenza di Comunità religiose, un loro rappresentante.
- § 2 L'équipe di Coordinamento pastorale è costituita come organo di mediazione tra la pastorale diocesana e gli organismi di comunione e partecipazione. I Consigli Pastoral Parrocchiali si atterranno agli orientamenti dati dall'équipe per l'attuazione del Piano Pastorale diocesano.
- § 3 Le scadenze degli incontri dell'équipe sono stabiliti a seconda della necessità. È suggerito almeno una volta all'anno un incontro tra tutti i membri dei Consigli Pastoral Parrocchiali della medesima Comunità di parrocchie per favorire un'esperienza di conoscenza e di comunione.
- § 4 L'équipe è presieduta dal Moderatore, che viene nominato dal Vescovo tra i Parroci appartenenti alla Comunità di parrocchie. Sarà compito del Moderatore, con collaborazione con il Segretario dell'équipe, redigere l'ordine del giorno e custodire i documenti della Comunità di parrocchie.
- § 5 L'équipe scelga tra i membri laici un Segretario per collaborare con il Moderatore dell'équipe.
- § 6 In ossequio a quanto affermato dal 2° Sinodo della Diocesi di Noto, che invita a sperimentare *“altre forme di vita comune più intensa”*, i presbiteri e i diaconi delle Comunità di parrocchie si incontrino periodicamente per momenti di preghiera, di fraternità e di studio.

§ 7 Si studino forme di comunione e condivisione tra le Parrocchie della stessa Comunità di parrocchie come indicato dal 2° Sinodo della Diocesi di Noto al n 53: “*Sono auspicabili forme di sostegno economico fra le varie parrocchie del vicariato fino ad esperienze di cassa comune*”.

Art. 5 Le Parrocchie unite nella persona del parroco (Unità Pastorali)

§ 1 Le Parrocchie confinanti, unite nella persona del Parroco e configurate come Unità Pastorale, mantengono ognuna la propria iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura. L'amministrazione, compresi i registri parrocchiali, continua ad essere condotta separatamente nelle singole Parrocchie. In ogni Parrocchia rimane dunque obbligatorio il Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2 Il parroco deve costituire un unico Consiglio Pastorale che metta insieme – secondo le attuali norme diocesane – i fedeli rappresentanti delle parrocchie a lui affidate. Si studi di armonizzare e coordinare le attività pastorali e di culto particolarmente nei tempi forti e nelle solennità nel rispetto delle tradizioni di ciascuna parrocchia.

Prot. C 55-126 / 2011

Noto, 02.03.11

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, in data odierna, ha approvato il presente Statuto delle Comunità di Parrocchie e ne ha ordinato la promulgazione.

+ *Antonio Staglianò*
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile

DIOCESI DI NOTO

Statuto dei Vicariati foranei

Art. 1 Definizione e finalità del Vicariato

§ 1 In ossequio a quanto stabilito dal Can. 374 §2 del vigente C D C, nella nostra Diocesi esistono i Vicariati foranei, confermati dalla Deliberazione 33 del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune che richiami alle scelte e alle indicazioni della pastorale diocesana, valorizzando e coinvolgendo tutti i membri delle comunità e le loro aggregazioni, con i doni e i ministeri propri di ciascuna.

Art. 2 Organismi del Vicariato

§ 1 Gli Organismi responsabili del Vicariato Sono:

- Il Vicario foraneo, coadiuvato dal Segretario laico;
- Il Collegio Presbiterale Vicariale;
- Il Coordinamento Pastorale Vicariale.

Art. 3 Il Vicario foraneo

§1 Il Vicario foraneo:

- è nominato dal Vescovo, a norma del Can. 553 §2 del vigente CDC;
- è nominato per cinque anni e per più di un mandato (Cfr Can. 554§2);
- il Vescovo per giusta causa può rimuoverlo Cfr Can 554§3);
- fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano;
- si interessa dei sacerdoti ammalati e in difficoltà (Cfr Can. 555§3);
- convoca, fissa l'ordine del giorno e presiede il Collegio Presbiterale Vicariale e il Coordinamento Pastorale Vicariale;
- vigila sulle necessità e sulle difficoltà pastorali del Vicariato.

§2 Il Segretario laico:

- viene eletto dai membri del Coordinamento Pastorale Vicariale;
- fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano;
- coadiuva il Vicario foraneo nella convocazione del Coordinamento Pastorale Vicariale.

Art. 4 Il Collegio Presbiterale Vicariale

§1 Il Collegio Presbiterale Vicariale:

- è composto da tutti i sacerdoti, diocesani e religiosi, e dai diaconi del Vicariato;
- è chiamato ad impegnarsi, in ossequio alla Deliberazione n.38 del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, per rendere concreta e visibile la comunione, a realizzare “una giornata mensile di vita comune con momenti di preghiera, di fraternità, di confronto, di programmazione e di verifica sull'autenticità della propria vita evangelica”;
- indipendentemente dal punto precedente, è convocato dal Vicario foraneo mensilmente e qualora ve ne sia la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 5 Il Coordinamento Pastorale Vicariale

- § 1 Il Coordinamento Pastorale Vicariale è un organo rappresentativo di comunione e di partecipazione, finalizzato a coordinare l'azione pastorale del Vicariato, a promuovere il rapporto di comunione tra tutti soggetti ecclesiali del territorio, a stimolare la conoscenza reciproca, la fraternità, il dialogo e la corresponsabilità.
- § 2 È composto:
- dal Vicario foraneo, che lo presiede;
 - da tutti i sacerdoti e diaconi del Vicariato;
 - dai Segretari dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali del Vicariato;
 - da un rappresentante dei Religiosi;
 - da una rappresentante delle Religiose;
 - da un rappresentante per ognuna delle Commissioni (Famiglia, Liturgia, Caritas, Giovani, Catechesi, Aggregazioni laicali);
- § 3 Il Coordinamento Pastorale Vicariale potrà prevedere gruppi di lavoro e di studio temporanei per approfondire e tematizzare problematiche inerenti all'ambito delle diverse Commissioni.
- § 4 Il Coordinamento Pastorale Vicariale ha funzione di raccordo tra le Comunità di parrocchie di uno stesso vicariato ed ha funzione consultiva nei riguardi del Collegio dei presbiteri e dei diaconi. È convocato dal Vicario foraneo e dal Segretario coordinatore per programmare e verificare la comune azione pastorale e redigere il calendario degli appuntamenti comuni in sintonia con il calendario diocesano; è convocato a cadenza bimestrale e tutte le volte che il Collegio dei presbiteri e dei diaconi, prima di prendere una decisione riguardante tutto il Vicariato, ne vorrà ascoltare il parere.
- § 5 Il Coordinamento Pastorale Vicariale, in osservanza delle indicazioni del Secondo Sinodo della Diocesi di Noto, ai nn. 35, 36, 49, in vista della comune azione pastorale, può organizzare:
- momenti di riflessione e di confronto;
 - Celebrazioni liturgiche comuni (Eucaristie, Via Crucis, veglie);
 - celebrazioni penitenziali;
 - attività ed iniziative per la formazione degli operatori pastorali delle Comunità di parrocchie;
 - Missioni di evangelizzazione;
 - iniziative caritative e sociali.
- § 6 Il Coordinamento Pastorale Vicariale abbia una cassa per le spese comuni da sostenere, tenendo conto che il principio di contribuzione delle varie parrocchie deve rispettare i criteri di equità e di giustizia proporzionati alle reali possibilità delle singole parrocchie.
- § 7 Il Coordinamento Pastorale Vicariale nella sua totalità resta in carica per 5 anni. I membri eletti del Coordinamento, concluso il quinquennio, possono essere rieletti per un secondo mandato. I membri che, durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare, o decadono dall'incarico (ad esempio se non sono più costituiti rappresentanti del proprio gruppo, associazione o movimento di provenienza, o per tre assenze ingiustificate consecutive) vengano sostituiti.

Art. 6 Disposizioni finali

- § 1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Diritto generale.
- § 2 Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum* per un triennio, con scadenza al 02.03.2014. Alla fine del triennio, se non sono state avanzate e autorizzate proposte di modifica, lo Statuto è da ritenersi definitivamente approvato.

Prot. C 56-127 / 2011

Noto, 02.03.11

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, in data odierna, ha approvato il presente Statuto dei Vicariati foranei e ne ha ordinato la promulgazione.

+ *Antonio Staglianò*
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile